

TITOLO

Adempimenti art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 - Iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" *in house*

IL SERVIZIO SERVE PER

Servizio per la trasmissione della domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" *in house* ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

A CHI E' RIVOLTO

Il servizio è rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici (AA) e agli enti aggiudicatori (EA) che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi (punto 3.1 delle Linee Guida).

Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-*bis* del citato art. 3-*bis* (punto 3.2 delle Linee Guida).

Nel caso in cui il controllo su un organismo *in house* sia esercitato congiuntamente da più AA o EA, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione. (punto 4.3 delle Linee Guida).

La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente (punto 4.1 delle Linee Guida).

COME FUNZIONA

La domanda di iscrizione all'Elenco deve essere presentata in modalità telematica (punto 4.4 delle Linee Guida) utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile al *link* riportato in questa pagina.

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, le informazioni da fornire mediante l'applicativo sono organizzate in due sezioni.

Nella sezione 1 "dati generali", il RASA dovrà fornire le informazioni anagrafiche dell'amministrazione/ente di appartenenza, le informazioni anagrafiche dell'organismo *in house* per il quale richiede l'iscrizione all'Elenco e la forma di controllo esercitata nei confronti dello stesso (diretto, indiretto, congiunto, ecc.). Le informazioni anagrafiche già contenute nelle banche dati dell'Autorità verranno precaricate dal sistema e il RASA potrà modificarle nel caso in cui non le ritenga corrette.

Inserite tali informazioni, il sistema consente di verificare se l'organismo *in house* per il quale si sta effettuando la domanda di iscrizione è già presente nell'Elenco.

Nel caso in cui l'organismo *in house* non sia presente in Elenco, il RASA, per poter passare alla sezione 2, dovrà creare, mediante l'apposito tasto "Aggiungi" tanti rapporti di controllo quanti sono i rapporti

che compongono la catena del controllo analogo che legittima l'affidamento. Ogni volta che viene premuto il tasto "Aggiungi" il sistema fornisce una coppia di campi vuoti da compilare con i codici fiscali del controllante e del controllato, prima di procedere alla compilazione della sezione 2 riguardante gli altri requisiti.

Esempi:

Nel caso di controllo "indiretto a cascata", considerando l'esempio del punto 6.3.5, lett. a) delle Linee Guida (A controlla B che controlla C, con A che intende affidare a C), il RASA di A dovrà indicare che la catena di controllo che legittima l'affidamento a C è costituita di due rapporti (A-B e B-C) premendo due volte il tasto "Aggiungi". Nel nostro esempio, premendo due volte il tasto "Aggiungi":

<i>Codice fiscale controllante (A)</i>	<i>Codice fiscale controllato (B)</i>
<i>Codice fiscale controllante (B)</i>	<i>Codice fiscale controllato (C)</i>

Nel caso di controllo "diretto invertito", considerando l'esempio del punto 6.3.5, lett. b) delle Linee Guida (A controlla B, con B che intende affidare ad A), il RASA di B dovrà indicare che la catena di controllo "invertita" che legittima l'affidamento ad A è costituita di un rapporto (A-B) premendo una volta il tasto "Aggiungi". Nel nostro esempio, premendo una volta il tasto "Aggiungi":

<i>Codice fiscale controllante (A)</i>	<i>Codice fiscale controllato (B)</i>
--	---------------------------------------

Nel caso di controllo "indiretto orizzontale", considerando l'esempio del punto 6.3.5, lett. c) delle Linee Guida (A controlla sia B che C, con B che intende affidare a C), il RASA di B dovrà indicare che la catena di controllo che legittima l'affidamento a C è costituita di due rapporti (A-B e A-C) premendo due volte il tasto "Aggiungi". Nel nostro esempio, premendo due volte il tasto "Aggiungi":

<i>Codice fiscale controllante (A)</i>	<i>Codice fiscale controllato (B)</i>
<i>Codice fiscale controllante (A)</i>	<i>Codice fiscale controllato (C)</i>

Nei casi di controllo "congiunto" e di "Ente di governo di ambito ottimale", il RASA dell'amministrazione deputata a presentare la domanda dovrà premere il tasto "aggiungi" tante volte quale è il numero dei componenti della compagine di controllo (compreso il soggetto richiedente l'iscrizione) o dei componenti dell'Ente di governo dell'ambito ottimale (compreso l'Ente di governo richiedente); il sistema fornirà altrettanti campi vuoti da compilare con i codici fiscali dei controllanti (il codice fiscale del soggetto controllato è invece precaricato dal sistema), prima di procedere alla compilazione della sezione 2 riguardante gli altri requisiti. Nel nostro esempio, premendo "n" volte, quanti sono i controllanti, il tasto "Aggiungi":

<i>Codice fiscale controllante 1</i>	<i>Codice fiscale controllato-precaricato</i>
<i>Codice fiscale controllante 2</i>	<i>Codice fiscale controllato-precaricato</i>
.....	
<i>Codice fiscale controllante n</i>	<i>Codice fiscale controllato-precaricato</i>

Nel caso in cui l'organismo *in house* sia, invece, presente in Elenco, il sistema visualizzerà i rapporti di controllo già acquisiti, in quanto inseriti da pregressi utenti e verificati dall'Autorità, che si riferiscono a quell'organismo. Il RASA dovrà selezionare i rapporti di controllo, tra quelli mostrati, utili a dimostrare la legittimità del proprio affidamento, e verificare i requisiti registrati in banca dati (confermandoli o modificandoli). Il RASA dovrà altresì creare, mediante l'apposito tasto "Aggiungi", gli ulteriori rapporti necessari a dimostrare la completezza della catena di controllo analogo che legittima il proprio affidamento, prima di procedere alla compilazione della sezione 2 riguardante gli altri requisiti.

Naturalmente, questa seconda ipotesi (organismo *in house* già presente in Elenco) potrà verificarsi solo una volta che l'Autorità, ad esito delle proprie attività istruttorie, procederà ad iscrivere in Elenco i soggetti che, avendone fatto richiesta, sono legittimati ad effettuare affidamenti diretti ai propri organismi *in house*, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

Nella sezione 2 "requisiti", per ciascun rapporto di controllo dichiarato nella sezione 1, il RASA dovrà fornire le informazioni riguardanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero agli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 in relazione a ciascun rapporto di controllo dichiarato nella sezione 1, per consentire le verifiche necessarie all'iscrizione all'Elenco. In particolare, il RASA dovrà dichiarare:

- ✓ la data di costituzione dell'organismo *in house*;
- ✓ la rispondenza dell'oggetto sociale dell'organismo *in house* ai casi previsti dalle norme;
- ✓ l'esercizio del controllo analogo da parte del controllante e gli elementi attraverso i quali tale controllo si esplica;
- ✓ l'assenza di partecipazioni dirette di capitali privati nell'organismo *in house*, con l'eventuale eccezione di quelle prescritte dalla legislazione nazionale;
- ✓ lo svolgimento di oltre l'80 % dell'attività dell'organismo *in house* in favore del controllante e che, nel caso di società, l'eccedenza di produzione rispetto al predetto limite è destinata alla realizzazione di economie di scala o recuperi di efficienza;
- ✓ le misure attraverso le quali poter verificare quanto dichiarato in riferimento alla prevalenza delle attività svolte in favore del controllante/controllanti.

Il RASA dovrà fornire, in formato PDF, il documento (o parte del documento) che consente la verifica di quanto dichiarato (atto costitutivo, statuto, altro documento utile), indicando i riferimenti (numero dell'articolo, del paragrafo, ecc.) utili a reperire le informazioni da verificare.

Al termine della sezione 2, è disponibile un campo "Note" a compilazione libera che il RASA potrà riempire con qualunque ulteriore informazione utile alla verifica della sussistenza dei requisiti non espressamente contemplata nel questionario.

Una volta inserite tutte le informazioni e previa verifica delle stesse, il RASA, cliccando il tasto “Invio domanda”, procede all’inoltro della domanda all’Autorità. A partire da tale momento si esplicano gli effetti dell’art. 192, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

PRIMA DI INIZIARE

Materiale di supporto all’invio della domanda di iscrizione nell’Elenco

[Delibera n. 951 del 20 settembre 2017 - Linee guida n. 7 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#)

[Manuale operativo](#)

[Faq](#)

Si rammenta che, poiché il sistema richiederà di allegare la documentazione necessaria (atto costitutivo, statuto, altra documentazione come patti parasociali, delibere assembleari, determinazioni dell’organo amministrativo, documenti di programmazione, ecc.) alla dimostrazione dei requisiti, sarà utile avere a disposizione tale materiale prima di iniziare a compilare la domanda di iscrizione mediante l’applicativo *on line*.

La mancanza dei documenti richiesti, da allegare esclusivamente nel formato PDF, non consentirà di procedere nella compilazione del modulo e, di conseguenza, la domanda di iscrizione all’Elenco non potrà essere inviata all’Autorità.